

Istituto Giannina Gaslini



Via Gerolamo Gaslini, 5

16147 - GENOVA

U.O.C. Servizi Tecnici

CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA VEICOLARE

TRA

ISTITUTO Giannina Gaslini di Genova, codice fiscale e partita IVA 00577500101, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ISTITUTO", in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dott. Pietro Pongiglione, nato a Genova il 15 aprile 1958;

E

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - con sede in Genova (GE), Viale delle Brigate Partigiane n.1, capitale sociale euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova: 03546590104; iscritta al Repertorio Economico e Amministrativo di Genova al numero 353967, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "GENOVA PARCHEGGI", in persona Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Santiago Vacca, nato a Loano il 16 agosto 1963.

PREMESSO CHE:

Con nota prot. 11343/2018 l'ISTITUTO ha inviato al Sindaco del Comune di Genova una lettera di interesse all'acquisto di quote di partecipazione della società "in house" GENOVA PARCHEGGI;

- Con nota prot. 13106 del 13/04/2018 è stata trasmessa la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 2018, di approvazione del nuovo Statuto di GENOVA PARCHEGGI . e dello schema di Patti Parasociali;
- Con deliberazione n. 43 del 16 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione

dell'ISTITUTO Giannina Gaslini ha aderito, con partecipazione minoritaria, alla società GENOVA PARCHEGGI ai sensi degli artt. 5 e 8 del DLgs n. 175/2016 e secondo le modalità e le forme previste dallo Statuto della Società ed ha approvato lo Statuto e i Patti parasociali della Società in house GENOVA PARCHEGGI;

- Con deliberazione n. 30/2018 il Consiglio Comunale ha disposto la cessione all'ISTITUTO di un'azione di GENOVA PARCHEGGI e approvazione del nuovo schema di Statuto e di Patti Parasociali della società sopra citata;
- Ai sensi dell'art. 8 dei Patti Parasociali l'Ente pubblico e GENOVA PARCHEGGI devono sottoscrivere una Convenzione/Disciplinare contenente un quadro specifico e dettagliato delle attività affidate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Presente Contratto disciplina la concessione del servizio di gestione degli spazi di sosta veicolare di proprietà dell'ISTITUTO da parte di GENOVA PARCHEGGI, società in house providing dello stesso.

GENOVA PARCHEGGI si impegna alla gestione delle attività in questione alle condizioni di cui al presente contratto.

L'area interessata dal presente contratto è quella risultante dalle planimetrie (all. A)

ARTICOLO 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'affidamento viene accettato con l'impegno all'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

2. GENOVA PARCHEGGI si atterrà alle seguenti norme:

- Legge 1° marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- Legge 3 agosto 2007, n.123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza del lavoro";
- D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- Statuto e Patti Parasociali della società GENOVA PARCHEGGI.

ARTICOLO 3. CANONE.

L' "ISTITUTO" e GENOVA PARCHEGGI si danno reciprocamente atto che, nell'ambito del rapporto "in house", GENOVA PARCHEGGI dovrà versare all'ISTITUTO un canone concessorio.

Tale canone sarà pari al 58% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta veicolare all'interno dell'ISTITUTO applicando le tariffe di parcheggio indicate nell'allegata Tabella (Allegato B), prevedendo sin d'ora che le tariffe saranno riviste al ribasso entro un primo periodo di avvio del servizio e comunque entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

GENOVA PARCHEGGI riconosce all'ISTITUTO, in qualità di Ente controllante ed affidatario, la facoltà di fissare in ogni momento le tariffe relative alla sosta veicolare all'interno degli spazi di sua proprietà.

GENOVA PARCHEGGI si impegna a destinare una quota pari al 4% delle proprie entrate derivanti dalla concessione regolamentata dal presente contratto a progetti specificatamente indicati dall'ISTITUTO relativi al welfare aziendale dei suoi dipendenti e possibilmente connessi con la sostenibilità della mobilità degli stessi.

ARTICOLO 4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CONTRATTO.

Sono allegati al presente contratto e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso: le planimetrie delle aree interessate, il Business Plan previsionale presentato da GENOVA PARCHEGGI in data 16/05/2018 e la Tabella indicante le tariffe di sosta. È facoltà dell'ISTITUTO rivedere le tariffe e proporre a GENOVA PARCHEGGI una diversa e motivata remunerazione della concessione del servizio. Tali modifiche saranno effettive all'atto dell'accettazione da parte di GENOVA PARCHEGGI. L'accettazione si intenderà espressamente prestata qualora GENOVA PARCHEGGI, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, non provveda a contestare motivatamente quanto proposto.. In caso di motivata contestazione l'ISTITUTO si impegna a riesaminare le proprie determinazioni che potranno comunque essere confermate.

ARTICOLO 5. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL GESTORE.

GENOVA PARCHEGGI assume la piena responsabilità della corretta realizzazione e rendicontazione tecnico-contabile dei servizi e delle attività svolte.

GENOVA PARCHEGGI ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di sicurezza sul lavoro.

GENOVA PARCHEGGI, nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, è tenuta a comunicare tempestivamente all'ISTITUTO le necessità di intervento che siano al di fuori



delle proprie competenze

GENOVA PARCHEGGI presenterà la carta dei servizi per l'ISTITUTO, la quale dovrà prevedere le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con GENOVA PARCHEGGI e l'ISTITUTO, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.

GENOVA PARCHEGGI sarà tenuta ad ottimizzare il servizio, migliorando progressivamente gli standard dei servizi erogati, obbligandosi a mantenere sempre funzionanti le attrezzature garantendo, in particolare la erogazione del servizio in questione, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, in maniera continua, regolare e senza interruzioni, nonché atta a garantire efficienza, efficacia ed economicità.

GENOVA PARCHEGGI provvederà a presentare all'ISTITUTO uno studio che preveda un riordino della viabilità interna, nonché ad individuare adeguati sistemi di controllo.

GENOVA PARCHEGGI entro sei mesi dalla stipula del presente contratto si impegnerà a presentare un progetto di riconfigurazione tariffaria.

GENOVA PARCHEGGI si assume i seguenti ulteriori oneri, già svolti dal precedente gestore del servizio:

- la presa in consegna del parcheggio sotterraneo, delle aree di parcheggio in superficie e delle pertinenze, compresi gli impianti preesistenti alla consegna e installati dal gestore, alla cessazione della gestione, fermo restando il mantenimento del possesso in capo all'ISTITUTO;
- tutti gli altri obblighi ed oneri direttamente o indirettamente derivanti dalla gestione del servizio e connessi alla sua esecuzione, nessuno escluso e salva espressa previsione in contrario;
- il mantenimento del decoro e della sicurezza delle aree di sosta in superficie;
- la messa a disposizione di tutto il personale dipendente che occorra per la regolare esecuzione dell'attività in gestione, con la necessaria dotazione di strumenti di lavoro;
- la manutenzione anche con le occorrenti sostituzioni, degli impianti tecnologici e dei mezzi messi a disposizione dall'ISTITUTO, la delimitazione degli spazi di sosta e tutto quanto occorra per la regolare esecuzione dell'attività in gestione;
- la manutenzione degli impianti pertinenti al parcheggio sotterraneo e al servizio, consegnati dall'ISTITUTO e/o installati dal gestore, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza;
- l'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo di lavoro in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo del personale utilizzato nonché di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e tutela della salute

- dei dipendenti e delle persone in generale;
- la esclusiva responsabilità per i danni a chiunque causati nell'esercizio del servizio, anche dai propri dipendenti, incaricati, appaltatori e fornitori, con completa manleva dell'ISTITUTO concedente;
 - la costituzione prima della consegna del servizio e il mantenimento per tutta la durata della gestione di contratto di assicurazione con primaria compagnia assicurativa;
 - la gestione del contenzioso connesso all'utilizzazione degli spazi di sosta o alle soste abusive;
 - la pulizia del parcheggio interrato e delle pertinenze e lo smaltimento dei rifiuti;
 - le spese per la fornitura dell'energia elettrica;
 - garantire la disponibilità di personale tecnico qualificato che abbia comprovate esperienze manutentive degli impianti che verranno utilizzati nel parcheggio.

ARTICOLO 6. VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE.

Ai sensi dell'art.26 comma 1) punto a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, al fine di verificare l'idoneità tecnica-professionale, GENOVA PARCHEGGI presenterà la documentazione di cui all'allegato XVII del decreto stesso

ARTICOLO 7. INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA.

Gli interventi di natura straordinaria sono assoggettati ad autorizzazione scritta, preventiva ed insindacabile da parte dell'ISTITUTO attraverso i referenti di linea. Ogni intervento di detta natura che venisse effettuato senza l'autorizzazione scritta preventiva ed insindacabile di che trattasi non sarà riconosciuto dall'ISTITUTO a GENOVA PARCHEGGI che, quindi, nulla avrà a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dall'ISTITUTO in ordine alla mancata corresponsione del controvalore economico degli interventi medesimi.

Per gli interventi di natura straordinaria inerenti il servizio di gestione della sosta veicolare GENOVA PARCHEGGI si impegna a mantenere valide le tariffe presentate nella documentazione di cui all' art. 4 del presente contratto.

ARTICOLO 8. BENI E MANUTENZIONE.

L'ISTITUTO fornisce in concessione a GENOVA PARCHEGGI le aree oggetto del servizio di sosta ai sensi del combinato disposto degli articoli 830 terzo comma e 828 secondo comma del Codice Civile. L'ISTITUTO mette a disposizione di GENOVA PARCHEGGI, a titolo di comodato d'uso gratuito, i beni in sua dotazione che risultino necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 1

GENOVA PARCHEGGI si farà carico della manutenzione ordinaria degli impianti destinati alla

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

gestione della sosta.

ARTICOLO 9. REFERENTI DELLE PARTI.

Le parti si danno reciprocamente atto che i referenti dell'ISTITUTO e di GENOVA PARCHEGGI verranno individuati con atti separati per corrispondenza ed aggiornati, quando del caso, sempre nella stessa forma.

ARTICOLO 10. VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ISTITUTO.

L'ISTITUTO, tramite un suo dirigente e/o persona delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di GENOVA PARCHEGGI, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria.

GENOVA PARCHEGGI fornirà mensilmente all'ISTITUTO tutta la reportistica atta al monitoraggio del servizio e delle attività oggetto del presente contratto.

L'esercizio della vigilanza secondo le modalità indicate al comma 1, mira, tra l'altro, a:

- Verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità ed in particolare al corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- Verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 11. RENDICONTAZIONE E VERSAMENTI.

GENOVA PARCHEGGI fornirà, entro il giorno 15 del mese successivo, la rendicontazione degli incassi; l'ISTITUTO provvederà alla verifica della stessa ed emetterà, entro la fine del mese, fattura per importo pari al 58% dell'ammontare degli incassi stessi. GENOVA PARCHEGGI effettuerà il bonifico bancario, per l'importo di cui alla fattura, a titolo di canone concessorio entro una settimana dal ricevimento della stessa.

ARTICOLO 12. DURATA.

La durata del presente contratto è fissata dal 16/06/2018 al 30/06/2020. Decorso detto termine senza che siano stati contestati inadempimenti tali da determinare il recesso da parte dell'ISTITUTO, il contratto sarà rinnovato fino al 30/06/2023.

Alla scadenza del presente contratto ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, GENOVA PARCHEGGI è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel contratto.

ARTICOLO 13. CAUSE TERZE.

Qualora, in corso di durata del rapporto contrattuale, intervenissero disposizioni normative di qualsivoglia fonte e rango (e quindi in via meramente esemplificativa e non tassativa: legislative e/o regolamentari, statali e/o regionali) che in qualsiasi maniera (e quindi anche mediante la modifica dell'attuale assetto organizzativo o la riorganizzazione aziendale dell'ISTITUTO producessero effetto sulla condizione economico-patrimoniale dell'ISTITUTO e, conseguentemente, anche sulle condizioni economico-patrimoniali del presente contratto variandone l'importo in aumento ovvero in diminuzione di oltre un quinto, le parti si obbligano reciprocamente fin da ora a rinegoziare e rimodulare le reciproche prestazioni al fine di renderle coerenti con le disposizioni normative sopravvenute.

Le nuove prestazioni saranno descritte in un separato atto che sarà parte integrante del presente contratto e che produrrà effetti dalla sua sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'importo del contratto subisse una diminuzione entro un quinto, GENOVA PARCHEGGI dichiara fin d'ora che nulla avrà da pretendere per qualsivoglia titolo o ragione nei confronti dell'ISTITUTO, se oltre un quinto GENOVA PARCHEGGI potrà chiedere la rinegoziazione del corrispettivo pattuito in diretta correlazione con la contrazione del fatturato o risolvere il presente contratto.

ARTICOLO 14. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI SETTORE.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso richiamo a quanto previsto dalla normativa vigente inerente alle varie linee d'attività dell'affidamento, alle norme vigenti sia in materia di C.C.N.L. e/o accordi sindacali regionali e provinciali relativi al personale, sia alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 15. TRATTAMENTO DEI DATI.

Le parti esamineranno congiuntamente se il servizio oggetto del presente contratto è assoggettabile a quanto disposto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 e dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. devono essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantirne la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.



1. La stipula del contratto deve intendersi sotto clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. pertanto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione del contratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, il contratto si intende automaticamente risolto.

2. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 comma 4 qualora meno dell'ottanta per cento del fatturato di GENOVA PARCHEGGI derivi dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, si configura grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo GENOVA PARCHEGGI può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti da parte degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest' ultimo caso le attività precedentemente affidate alla GENOVA PARCHEGGI devono essere riaffidate, dall'ISTITUTO, mediante procedura competitiva regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara il servizio oggetto del presente contratto continuerà ad essere svolto dalla stessa GENOVA PARCHEGGI.

4. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti di cui al comma 3 GENOVA PARCHEGGI può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all' art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

ARTICOLO 18. COMPETENZA PER LE CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'ISTITUTO e GENOVA PARCHEGGI in relazione al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Genova.

ARTICOLO 19. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

GENOVA PARCHEGGI assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ISTITUTO da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 20. CLAUSOLE DI LEGALITA'.

1. GENOVA PARCHEGGI, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga, nell'esecuzione del servizio a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché il codice etico e di comportamento ed il modello ex lege 231/2001 dell'ISTITUTO pubblicato

sul sito ww.gaslini.org, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ISTITUTO la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. GENOVA PARCHEGGI, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Genova,

ISTITUTO G. GASLINI: Dott. Pietro Pongiglione

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.: Dott. Santiago Vacca



